Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 gennaio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana «alla memoria»

Decreto presidenziale 6 luglio 1976
registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976
registro n. 32 Difesa, foglio n. 87

MEDAGLIA D'ORO

BANZOLA Eugenio, nato il 6 maggio 1924 a S. Pancrazio Parmense (Parma). — Partigiano combattente, dopo aver per lungo tempo collaborato con il movimento di resistenza della provincia di Parma, si arruolava nella Brigata Pablo. Nel corso di un violento scontro sostenuto da pochi partigiani contro forze nemiche consistenti in centinaia di uomini, dopo essersi lanciato coraggiosamente per ben due volte al contrassalto, veniva gravemente ferito alle gambe da una raffica di arma automatica. Immobilizzato continuava a combattere finchè, esaurite le munizioni e scagliate sull'avversario le sue ultime bombe a mano, veniva sopraffatto e catturato. Veniva interrogato per un'intera notte, nel corso della quale allo strazio delle ferite, l'avversario inferocito, per strappargli nomi di compagni e notizie sulle formazioni partigiane, aggiungeva il martirio di altre orrende sevizie. Irrigidito in uno stoico ostinato silenzio, affrontava serenamente la tortura e la morte pur di non tradire. La immagine del suo corpo denudato, legato, brutalmente evirato e stroncato dall'ultima rabbiosa raffica rimane ad indicare vergogna per gli aguzzini traditori ed un riferimento di luce sulla via per l'affermazione dei supremi valori della libertà. — Felino (Parma), 14 marzo 1945.

(316)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. **942.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 396, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il primo comma è integrato con la seguente frase: « ad eccezione della scuola in scienza dell'alimentazione alla quale possono essere ammessi anche i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche; in farmacia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali (per l'indirizzo nutrizionistico), in chimica, in ingegneria chimica, in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze delle preparazioni alimentari (per l'indirizzo tecnologico) ».

Art. 405 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:

scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione che conferisce il diploma di specialista in scienza dell'alimentazione;

scuola di specializzazione in tossicologia medica che conferisce il diploma di specialista in tossicologia medica;

scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio che conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio;

scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare;

scuola di specializzazione in audiologia che conferisce il diploma di specialista in audiologia.

All'art. 406, concernente gli ordinamenti delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunti gli ordinamenti delle scuole di specializzazione di cui all'art. 405.

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione
(durata del corso: 3 anni)

La scuola è articolata in tre indirizzi:

1) indirizzo dietetico;
2) indirizzo nutrizionistico;
3) indirizzo tecnologico.

L'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare altresì la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana. A tale indirizzo possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

L'indirizzo nutrizionistico, mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio di problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, biochimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonché a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori. A tale indirizzo sono ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali.

L'indirizzo tecnologico mira alla preparazione di laureati per le attività direttive in settori concernenti le tecnologie alimentari in funzione dei loro riflessi nutrizionali e igienici sul prodotto finito, nonché a stimolare la ricerca in questo settore. A tale indirizzo sono ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, ingegneria chimica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienza delle preparazioni alimentari.

L'attivazione di quest'ultimo indirizzo è facoltativa.

Gli insegnamenti del primo biennio saranno comuni ai tre indirizzi: gli insegnamenti speciali, che qualificano i tre indirizzi, saranno svolti nel terzo anno.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno* (comuni ai tre indirizzi):

1) chimica degli alimenti;
2) biochimica della nutrizione;
3) fisiologia generale della nutrizione;
4) istituzione di statistica applicata ai problemi alimentari.

2° *Anno* (comuni ai tre indirizzi):

1) fisiologia della nutrizione umana;
2) igiene alimentare ed elementi di legislazione;
3) istituzioni di tecnologia alimentare;
4) biochimica patologica della nutrizione.

3° *Anno*:

A) Indirizzo dietetico:

1) alimentazione umana;
2) dietetica nell'età adulta;
3) dietetica nell'infanzia;
4) dietetica per le collettività;
5) malattie dell'alimentazione e dietoterapia;
6) dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi.

B) Indirizzo nutrizionistico:

1) alimentazione umana;
2) alimentazione degli animali da allevamento e da lavoro;
3) ecologia e geografia dell'alimentazione;
4) economia e statistica applicata alla alimentazione;
5) tecnica dei rilevamenti alimentari;
6) analisi chimiche degli alimenti: additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari.

C) Indirizzo tecnologico:

1) microbiologia e chimica delle fermentazioni nell'industria alimentare;
2) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine animale;
3) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine vegetale;
4) analisi chimiche degli alimenti, additivi chimici, sofisticazioni ed adulterazioni alimentari.

I corsi sopraindicati possono essere integrati da insegnamenti complementari, nonché da conferenze su argomenti speciali (psicologia dell'alimentazione, antropologia nutrizionale, organizzazione della vigilanza e del controllo sulla produzione e commercio degli alimenti e bevande, ecc.).

Al termine di ciascun anno si avrà un solo esame generale, che sarà effettuato a gruppo dai docenti delle varie discipline.

La specializzazione sarà conseguita dopo la discussione di una apposita tesi.

Il numero dei posti disponibili al primo anno resta fissato in venti.

Per il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi valgono le norme generali previste all'art. 379 del vigente statuto per tutte le scuole di specializzazione della facoltà medica.

Scuola di specializzazione in tossicologia medica

Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova è annessa la scuola di specializzazione in tossicologia medica.

La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in tossicologia medica è di tre anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a cinque per ogni anno.

Per l'ammissione alla scuola i candidati dovranno dar prova di avere nozioni di cultura tossicologica.

Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

1) chimica tossicologica con esercizi;
2) tossicologia generale;
3) tossicologia sperimentale con esercizi (I).

2° *Anno*:

1) tossicologia sistematica;
2) cancerogenesi da agenti chimici;
3) teratogenesi da agenti chimici;
4) tossicologia sperimentale con esercizi (II);
5) clinica e terapia delle malattie da agenti chimici (I).

3° *Anno*:

1) diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;
2) clinica e terapia delle malattie da agenti chimici;
3) tecniche di rianimazione in tossicologia;
4) legislazione in campo tossicologico.

L'allievo è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e delle esercitazioni relative oltre a partecipare a ricerche concernenti problemi di tossicologia.

Durante i tre anni di frequenza alla scuola, tutti gli ammalati di interesse tossicologico che vengono ricoverati nelle cliniche della facoltà saranno seguiti e studiati dai laureati in medicina che sono iscritti al corso; casi interessanti di intossicazioni singole o collettive potranno essere oggetto di ricerche speciali e di pubblicazioni da parte di uno o più iscritti al corso, a seconda del giudizio del direttore.

Alla fine del primo, secondo e terzo anno avranno luogo esami speciali sugli insegnamenti impartiti e per ottenere il diploma i candidati dovranno superare un esame finale riassuntivo e discutere una tesi sperimentale (o clinica) su argomenti di tossicologia.

La misura delle tasse, soprattasse e contributi è quella stessa fissata dall'art. 400 del vigente statuto per tutte le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

La scuola ha la durata di tre anni e la frequenza ai corsi è obbligatoria.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) anatomia e citomorfologia funzionale;
2) elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;
3) metodi di analisi chimica quantitativa;
4) patologia molecolare;
5) fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
6) elementi di biometria e di statistica complementare;
7) auxologia e auxopatia metaboliche (complementare).

2° *Anno*:

1) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I);
2) patologia sperimentale metabolica;
3) semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
4) neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
5) fisiopatologia e clinica ostetrica e ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
6) medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio.

3° *Anno*:

1) clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II);
2) farmacologia e terapia del diabete e delle malattie del ricambio;
3) dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
4) elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
5) terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
6) oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti specialistici e da esercitazioni pratiche, cliniche e di laboratorio.

Il numero degli specializzandi ammesso nei tre anni di corso è fissato in dodici in rapporto al numero dei letti a disposizione.

Alla fine di ogni anno, per potersi iscrivere al successivo, gli allievi dovranno superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno stesso.

Per l'ammissione all'esame è necessario ottenere l'attestazione di frequenza.

L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione scritta su un tema approvato dal direttore della scuola stessa.

Le norme per l'ammissione e la misura delle tasse, soprattasse e contributi sono quelle previste dagli articoli 396 e 400 del vigente statuto universitario per tutte le scuole della facoltà di medicina e chirurgia.

II Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare
(durata del corso: anni 3)

1° *Anno*:

1) anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
3) fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria;
4) patologia cardiovascolare (primo corso);
5) semeiologia fisica (primo corso);
6) semeiologia strumentale (primo corso);
7) elettrocardiografia ed elettrofisiologia (facoltativo);

8) patologia del ricambio e cardiovasculopatie (facoltativo) (primo corso);
9) ipertensione: fisiopatologia (facoltativo);
10) statistica (facoltativo).

2° *Anno*:

1) fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (secondo corso);
2) patologia cardiovascolare (secondo corso);
3) semeiologia fisica (secondo corso);
4) anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (primo corso);
5) radiologia;
6) farmacologia;
7) clinica e terapia (primo corso);
8) elettrocardiografia e vettorcardiografia (facoltativo);
9) ipertensione: patologia (facoltativo);
10) patologia del ricambio e cardiovasculopatie (facoltativo) (secondo corso);
11) cardiologia pediatrica (facoltativo) (primo corso);
12) epidemiologia e prevenzione (facoltativo) (primo corso).

3° *Anno*:

1) anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (secondo corso);
2) clinica e terapia (secondo corso);
3) chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
4) patologia del ricambio e cardiovasculopatie (facoltativo) (terzo corso);
5) fisiopatologia delle aritmie (facoltativo);
6) epidemiologia e prevenzione (facoltativo) (secondo corso);
7) cardiologia pediatrica (facoltativo) (secondo corso).

Il numero degli iscritti è stabilito in dodici per anno di corso per un totale di trentasei.

Le norme di iscrizione, esame, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia previste negli articoli da 394 a 404 del vigente statuto universitario.

Scuola di specializzazione in audiologia

La scuola ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Padova.

La durata del corso è fissata in tre anni.

Il numero degli iscritti alla scuola, complessivo per i tre anni, è fissato ad un massimo di dodici (quattro per anno).

Non è concesso alcun abbreviamento di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) nozioni di fisica acustica;
2) anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
3) fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
4) nozioni di psichiatria.

2° *Anno*:

1) tecniche audiometriche;
2) nozioni di neurologia;
3) nozioni di vestibologia.

3° *Anno*:

1) patologia dell'udito;
2) terapia medica, chirurgia e protesica della sordità;
3) la sordità sotto il profilo sociale;
4) la rieducazione dell'ipoacustico.

Per accedere al 2° e 3° anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del 1° e del 2° anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.

Il direttore della scuola e dei corsi è il titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Padova. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie.

Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico e sperimentale.

La misura delle tasse e soprattasse è quella stessa fissata dall'art. 400 del vigente statuto per tutte le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia e cioè:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione	»	100.000
tassa di iscrizione quali fuori corso .	»	5.000
soprattassa esami	»	7.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1976
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. **943**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Carlo, in Spigno Monferrato, e di S. Nicolao, in Merana.

N. 943. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acqui Terme 1° luglio 1975, integrato con dichiarazione 7 luglio 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Carlo, in frazione Montaldo del comune di Spigno Monferrato (Alessandria), e di S. Nicolao, in Merana (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1977
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. 944.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo martire e del SS. Nome di Maria, in Carro.

N. 944. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, 1° luglio 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di San Lorenzo martire, in Carro (La Spezia), e del SS. Nome di Maria, in frazione Ziona dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1977
Registro n. 2 Interno, foglio n. 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. 945.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto S. Vincenzo », in Palermo, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

N. 945. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto S. Vincenzo », in Palermo, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1977
Registro n. 2 Interno, foglio n. 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. 946.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Carpendolo.

N. 946. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Carpendolo (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1977
Registro n. 2 Interno, foglio n. 109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. 947.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa della carità », in Ugento, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

N. 947. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa della carità », in Ugento (Lecce), della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1977
Registro n. 2 Interno, foglio n. 112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 948.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Macario abate, in Fabbrica Curone, di S. Pietro apostolo e di altra omonima, ambedue in comune di Montacuto.

N. 948. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 5 novembre 1974, integrato con comunicazione 29 agosto 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Macario abate, in località Costaserra del comune di Fabbrica Curone (Alessandria), di S. Pietro apostolo, in frazione Giarolo del comune di Montacuto (Alessandria), e di S. Pietro apostolo, in quest'ultimo comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1977
Registro n. 1 Interno, foglio n. 381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1976, n. 949.

Approvazione del nuovo statuto dell'« Associazione nazionale Arma di cavalleria », in Roma.

N. 949. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto dell'« Associazione nazionale Arma di cavalleria », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1977
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 260

LEGGE 18 gennaio 1977, n. 8.

Sanatoria dei pagamenti a titolo di indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo al personale dei reparti di volo dell'Esercito per attività anteriore al 1° luglio 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidata la corresponsione dell'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo effettuata anteriormente al 1° luglio 1970 a favore del personale militare assegnato, per svolgere attività di volo, ai reparti di volo dell'Esercito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 18 gennaio 1977, n. 9.

Norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, stabilito dall'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 363, è così modificato:

marescialli di 1ª classe e aiutanti di battaglia 4.640
marescialli di 2ª classe 5.610
marescialli di 3ª classe 5.620
sergenti maggiori 9.630

L'organico predetto sarà raggiunto alle date indicate nella tabella allegata alla presente legge.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale mansioni di ufficio dell'Aeronautica militare è stabilito in 1.900 unità a decorrere dal 1° ottobre 1976.

Art. 2.

Per gli anni dal 1977 al 1981 il numero delle promozioni al grado di maresciallo di 1ª classe dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è fissato in 800 unità all'anno, ivi comprese quelle derivanti dalle vacanze organiche. Per gli stessi anni il numero delle promozioni a sergente maggiore è fissato in 1.300 all'anno.

Le promozioni di cui al precedente comma saranno disposte con decorrenza dalla data del verificarsi delle vacanze organiche ovvero al 31 dicembre di ciascun anno.

La consistenza complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente dei ruoli naviganti e specialisti dell'Aeronautica militare non potrà comunque superare fino al 31 dicembre 1981 le 35.000 unità e a tale consistenza si fa riferimento ai fini della determinazione del limite di cui al secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 3.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 363, sono abrogati con effetto dal 1° luglio 1976.

All'assorbimento dei soprannumeri nei gradi di maresciallo di 1ª classe e di sergente maggiore esistenti alla predetta data nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, nonché di quelli che verranno a determinarsi per effetto delle promozioni di cui all'articolo 2 si provvederà, a partire dal 1° gennaio 1988, con il 20 per cento di tutte le vacanze che, annualmente, per qualsiasi causa si verificheranno nel grado di maresciallo di 1ª classe.

Fino alla data del 31 dicembre 1981, nell'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio, quale fissato al precedente articolo 1, saranno lasciati scoperti 400 posti.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge negli anni finanziari 1976 e 1977, valutato rispettivamente in lire 270.000.000 e in L. 1.500.000.000, si farà fronte mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti anni finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA

GRADO	Organico al									
	31-12-1977	31-12-1978	31-12-1979	31-12-1980	31-12-1981	31-12-1982	31-12-1983	31-12-1984	31-12-1985	31-12-1986
M.llo 1ª cl. e A.B. . .	4.000	4.220	4.510	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
M.llo 2ª cl. .	4.090	4.090	4.110	4.410	4.660	4.900	5.100	5.300	5.450	5.610
M.llo 3ª cl. .	4.280	4.280	4.500	4.600	4.750	4.900	5.100	5.300	5.450	5.620
Serg. maggiore . . .	11.830	11.810	11.480	11.150	10.950	10.660	10.360	10.060	9.860	9.630
TOTALE . . .	24.200	24.400	24.600	24.800	25.000	25.100	25.200	25.300	25.400	25.500

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1976.

Nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, che modifica gli articoli 5 e 6 della sopracitata legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Fanno parte del consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1976-79:

il direttore generale per l'economia montana e per le foreste;

il dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato dott. Gaetano Vita;

il primo dirigente del Corpo forestale dello Stato dott. Attilio Salsotto;

il direttore generale del demanio dott. ing. Emilio De Ruvo, designato dal Ministro per le finanze;

il primo dirigente della Ragioneria generale dello Stato dott. Tommaso Antonelli, designato dal Ministro per il tesoro;

il vice avvocato generale dello Stato avv. Vito Cavalli, designato dall'avvocato generale dello Stato;

il dirigente superiore tecnico dott. ing. Vitaliano Jacobucci, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

il prof. dott. Bruno Anzalone;

il prof. dott. Alessandro De Philippis;

il prof. ing. Generoso Patrone.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1976

LEONE

MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1976
Registro n. 1 *Foreste demaniali, foglio n.* 354

(820)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Safica S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Safica S.p.a. di Milano, ha effettuato pagamenti anticipati di $ USA 220.400 e Fr. fr. 1.662.500 di cui ai modelli *B*-Import n. 2472253 del 28 settembre 1971 e n. 3465093 del 26 luglio 1973 rilasciati dalla Banca provinciale lombarda di Milano, per l'importazione rispettivamente di T.M. 362,856 di tonno congelato di origine e provenienza USA e T.M. 500 di tonno congelato di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che a fronte del pagamento anticipato di cui al mod. B-Import n. 2472253, le dichiarazioni di importazione definitiva sono state accettate dalla dogana di Grado, limitatamente a $ USA 198.351,74 entro il termine di validità dell'impegno, mentre per la differenza pari a $ 22.048,26 non è avvenuta alcuna importazione;

Considerato che a fronte del pagamento anticipato di cui al mod. *B*-Import n. 3465093 sono state documentate avvenute importazioni di merce per complessivi Fr. fr. 1.690.819, di cui Fr. fr. 882.085 entro il termine di validità dell'impegno e Fr. fr. 808.734 con ritardi variati dai cinque ai cinquantatre giorni rispetto al termine;

Considerato che quest'ultimo importo deve intendersi ridotto a Fr. fr. 795.100, a causa dell'eccedenza rilevata fra il valore della merce importata e l'ammontare regolato in via anticipata, corrispondente ad abbuoni concessi dal fornitore estero;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493788 del 3 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 14 novembre 1975 non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 15 della citata legge n. 1126, l'imputabilità alla ditta medesima del parziale mancato perfezionamento dell'operazione di cui al mod. *B*-Import n. 2472253, le cui giustificazioni, relative a contestazioni con il fornitore estero, non sono state documentate, nonché del parziale ritardato perfezionamento dell'operazione di cui al modello *B*-Import n. 3665093, giustificato con generiche e non documentate argomentazioni relative a difficoltà di trasporto e motivi tecnici e di programmazione della produzione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Safica S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca provinciale lombarda di Milano, nella misura del 5 % di dollari 22.048,26 quale importo parziale del mod. *B*-Import n. 2472253 e di Fr. fr. 795.100, quale importo parziale del mod. *B*-Import n. 3465093.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(342)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre la specialità medicinale chimica « Jodofosfer » in sciroppo e preparati galenici nel laboratorio annesso alla Farmacia dott. Ticchi Francesco, in Mombaroccio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 2250 in data 9 giugno 1958 e con lettera n. 840/20400.7.59.7/26715 in data 8 maggio 1958 la Farmacia dott. Ticchi Francesco fu autorizzata a produrre nel laboratorio annesso alla farmacia stessa in Mombaroccio (Pesaro), via Guidobaldo dal Monte, 15, rispettivamente la specialità medicinale chimica « Jodofosfer » in sciroppo e preparati galenici;

Vista la lettera del comando carabinieri NAS in data 14 ottobre 1976 dalla quale risulta che i locali ove erano installati i macchinari del laboratorio si presentano vuoti ed in stato di abbandono;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla Farmacia dott. Ticchi Francesco la autorizzazione a produrre la specialità medicinale chimica « Jodofosfer » in sciroppo, nonchè preparati galenici nel laboratorio annesso alla farmacia stessa, sito in Mombaroccio (Pesaro), via Guidobaldo dal Monte n. 15, concessa con decreto n. 2250 in data 9 giugno 1958 e con lettera n. 840/20400.7.59.7/26715 in data 8 maggio 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(479)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fabbriche riunite Omino di Ferro & Martazz S.p.a., in Casorate Primo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fabbriche riunite Omino di Ferro & Martazz S.p.a. di Casorate Primo (Pavia), ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 77.953.403 di cui al mod. *B*-Import n. 3386783 rilasciato in data 15 gennaio 1975 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Pavia, per l'importazione di camicie e pantaloni da bambino di origine Macao e Hong Kong e provenienza Macao e Hong Kong;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 15 febbraio e 11 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di uno e venticinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 495438 del 7 luglio 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 4 maggio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di carattere strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fabbriche riunite Omino di Ferro & Martazz S.p.a. di Casorate Primo

(Pavia), mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Pavia, nella misura del 5 % di Lit. 77.953.403 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(343)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Omino di Ferro & Martazz S.p.a., in Casorate Primo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Omino di Ferro & Martazz S.p.a. di Casorate Primo (Pavia), ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 50.421.151 di cui al mod. *B*-Import n. 4681094 rilasciato in data 28 gennaio 1975 dalla Banca popolare di Novara di Milano, per l'importazione di camicie per bambino di origine Formosa e provenienza Formosa;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 4 luglio 1975 per Lit. 30.121.160 con un ritardo, quindi, di centoventisette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; per Lit. 15.818.400 lo sdoganamento è avvenuto entro i termini di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della ticolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 495438 del 5 luglio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 24 settembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto emerge che l'interessata non ha documentato cause esimenti della propria responsabilità per quanto riguarda la tardiva importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Omino di Ferro & Martazz S.p.a. di Casorate Primo (Pavia), mediante fidejussione della Banca popolare di Novara di Milano, nella misura del 5 % di Lit. 30.121.160 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(345)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.

Disciplina della produzione e del commercio del sale da cucina iodurato.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972, con il quale è stata autorizzata l'Amministrazione dei monopoli di Stato a produrre e a porre in commercio a fine profilattico, limitatamente alle zone dichiarate di endemia gozzigena, sale da cucina iodurato;

Considerata l'opportunità, sulla base delle ulteriori acquisizioni in materia, di promuovere interventi di iodioprofilassi anche nelle zone in cui il gozzismo si presenta in forma sporadica e in quelle dove si verificano manifestazioni sub-cliniche del fenomeno;

Considerato che occorre pertanto consentire la distribuzione del sale da cucina iodurato in tutto il territorio dello Stato;

Preso atto che, con la legge 16 febbraio 1973, n. 10, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, è stato abolito il monopolio di vendita dei sali e che pertanto anche la vendita del sale iodurato non può essere riservata all'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la produzione e l'immissione in commercio del sale da cucina (cloruro di sodio) addizionato di ioduro di potassio in ragione di gr 2 per ogni quintale di sale.

Art. 2.

La vendita del sale da cucina iodurato è consentita su tutto il territorio nazionale.

Su ogni confezione del prodotto devono figurare, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, anche l'avvertenza, in caratteri ben evidenti: « sale iodurato » e l'indicazione della percentuale di ioduro di potassio aggiunto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(481)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, in Napoli.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto lo statuto dell'ente autonomo Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare, con sede in Napoli, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'ente suddetto in ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana, in materia di vigilanza sull'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne l'ente di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 29 ottobre 1975, con il quale è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Visto il decreto in data 29 ottobre 1976, con il quale sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo il dott. Savino Gennaro in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il sig. Tuccillo Renato in rappresentanza del Ministero del lavoro, in sostituzione rispettivamente dell'avv. Bracco Dionigi, deceduto, e del sig. Armato Salvatore, dimissionario;

Vista la lettera in data 20 dicembre 1976, con la quale il Banco di Napoli, nel comunicare che il dottor Amedeo Stangherlin, quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione nell'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ha rassegnato le dimissioni dalla carica, designa in sostituzione del medesimo il dott. Riccardo Capobianco;

Decreta:

Il dott. Riccardo Capobianco è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede a Napoli, in rappresentanza del Banco di Napoli, in sostituzione del dott. Amedeo Stangherlin, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Ministro: BISAGLIA

(765)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Autorizzazione alla pesca del novellame di sarda (bianchetto) destinato al consumo.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 15, lettera *c*), della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, il quale subordina ad espressa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame marino;

Visto l'art. 126 del regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale per la destinazione al consumo, limita tale potere autorizzativo esclusivamente al novellame di anguilla (ceca);

Visto l'art. 32 della legge innanzi citata, il quale attribuisce al Ministro per la marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore;

Considerato che la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, nella seduta del 12 febbraio 1975, ha espresso parere favorevole alla modifica delle norme regolamentari in vigore allo scopo di consentire la pesca del novellame di sarda (bianchetto) da destinare al consumo, in un periodo limitato compreso fra la data del 1° dicembre di ciascun anno ed il 30 aprile dell'anno successivo;

Considerato, altresì, che la commissione, nella seduta dell'11 gennaio 1977, ha espresso parere favorevole, ai sensi del citato art. 32, alla autorizzazione, da parte del Ministro, alla pesca del novellame di sarda (bianchetto) nei mesi di febbraio e marzo 1977 limitatamente ai compartimenti marittimi di Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Livorno, Vibo Valentia Marina, Crotone, Bari e Manfredonia;

Considerato che tale pesca, se praticata nel periodo anzidetto, non arreca danno alla consistenza della fauna ittica, in quanto la specie in parola ha un amplissimo periodo di riproduzione;

Decreta:

Nei compartimenti marittimi di Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Livorno, Vibo Valentia Marina, Crotone, Bari e Manfredonia è autorizzata la pesca del novellame di sarda (bianchetto) destinato al consumo, nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 1977.

Tale autorizzazione è estesa alla detenzione, al trasporto ed al commercio del predetto novellame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 18 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: ROSA

(866)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, numero 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sotto indicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Trento - grandinate del 12 agosto 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trento - grandinate del 12 agosto 1976:

comune di Arco per le località Varignano, Padaro, Fornaci, S. Andrea, Cogozzi, Cavallo, Nass;

comune di Tenno per le località Fontanelle, Vandrino, Novino;

comune di Riva del Garda per la località Fangolino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

(731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquanta società cooperative

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2455 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Labor et Fructus, società cooperativa a r.l., in Alpignano (Torino), costituita per rogito Zoppi in data 31 gennaio 1970, rep. n. 16073, reg. soc. n. 259/70;

2) società cooperativa di produzione e lavoro Italiana tessuti ed affini, società cooperativa a r.l., in Novara, costituita per rogito Magistrini in data 26 settembre 1946, rep. n. 23800, reg. soc. n. 1317;

3) società cooperativa agricola produttori latte Pegli, in Genova-Pegli, costituita per rogito Chiarella in data 8 agosto 1937, rep. n. 7450, reg. soc. n. 11120;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Rinascita, società cooperativa a r.l., in Genova, costituita per rogito Bernabò-Brea in data 8 gennaio 1946, rep. n. 47287, reg. soc. n. 13442;

5) società cooperativa edilizia Primula, società cooperativa a r.l., in Genova-Sestri, costituita per rogito Bonanni in data 31 marzo 1967, rep. n. 16406, reg. soc. n. 26795;

6) società cooperativa edilizia Augusta Nova, società cooperativa a r.l., in Genova, costituita per rogito Anselmi in data 4 agosto 1964, rep. n. 40099, reg. soc. n. 25646;

7) società cooperativa di produzione e lavoro Spuntatori e controllori merci, società cooperativa a r.l., in Genova, costituita per rogito Colombini in data 30 agosto 1967, rep. n. 16972, reg. soc. n. 26945;

8) società cooperativa edilizia Edelweiss, società cooperativa a r.l., in Genova-Sestri, costituita per rogito Gazzone in data 23 aprile 1969, rep. n. 9082, reg. soc. n. 27756;

9) società cooperativa agricola latteria sociale S. Quirico, in Genova-S. Quirico, costituita per rogito Grasso in data 13 dicembre 1928, reg. soc. n. 9116;

10) società cooperativa agricola S. Paolo, società cooperativa a r.l., in Camposampiero (Padova), costituita per rogito Girardi in data 17 gennaio 1962, rep. n. 3957, reg. soc. n. 5093;

11) società cooperativa edilizia fra Agenti magazzino approvvigionamenti Verona (C.E.M.A.V.) a r.l., in Verona, costituita per rogito Cavaliere in data 24 maggio 1950, rep. n. 22262, registro soc. n. 2352;

12) società cooperativa edilizia Domus Felix - fra dipendenti della pubblica amministrazione, società cooperativa a r.l., in Treviso, costituita per rogito Santomauro in data 11 giugno 1957, rep. n. 1216, reg. soc. n. 3131;

13) società cooperativa di produzione e lavoro tra gli allevatori italiani per la maturazione delle pelli di cincillà - C.A.I.M.P.E.C., a r.l. in Bologna, costituita per rogito Reggiani in data 4 agosto 1964, rep. n. 9784, reg. soc. n. 15409;

14) società cooperativa di produzione e lavoro Lagarese, società cooperativa a r.l., in Lagaro di Castiglione dei Pepoli (Bologna), costituita per rogito Pojani in data 23 giugno 1972, rep. n. 47729, reg. soc. n. 19325;

15) società cooperativa edilizia La Combattente, società cooperativa a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Intorre in data 16 aprile 1964, rep. n. 41941/2246, reg. soc. n. 2544;

16) società cooperativa edilizia Speranza, società cooperativa a r.l., in Forlì, costituita per rogito Zambelli in data 9 novembre 1970, rep. n. 38658, reg. soc. n. 4796;

17) società cooperativa agricola Pr.Av.As. - Produttori Avicoli Associati, società cooperativa a r.l., in Parma, costituita per rogito Garbarino in data 23 luglio 1969, rep. n. 26418/5415, reg. soc. n. 6029;

18) società cooperativa edilizia Casa Serena, società cooperativa a r.l., in Massalombarda (Ravenna), costituita per rogito Rosi Bernardini in data 10 aprile 1962, rep. n. 12652, reg. società n. 2769;

19) società cooperativa edilizia Provincia Medaglia d'Oro MS, società cooperativa a r.l., in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 26 giugno 1964, rep. n. 8276, reg. soc. n. 1657;

20) società cooperativa edilizia Azzurra, società cooperativa a r.l., in Pontremoli (Massa Carrara), costituita per rogito Brunelli in data 20 giugno 1970, rep. n. 9598, reg. soc. n. 2331;

21) società cooperativa edilizia La Stella, società cooperativa a r.l., in Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Quirici in data 19 maggio 1964, rep. n. 33163, reg. soc. n. 1857;

22) società cooperativa edilizia Quarrata, società cooperativa a r.l., in Pescia (Pistoia), costituita per rogito Bellandi in data 8 marzo 1969, rep. n. 17929, reg. soc. n. 2213;

23) società cooperativa agricola San Moro, società cooperativa a r.l., in Ripe (Ancona), costituita per rogito Marcorelli in data 13 aprile 1963, rep. n. 3013, reg. soc. n. 3828;

24) società cooperativa edilizia Teulada 73, società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Fazio in data 11 ottobre 1972, rep. n. 21987, reg. soc. n. 3381/72;

25) società cooperativa edilizia La Florida, società cooperativa a r.l., Roma, costituita per rogito Foglia in data 8 febbraio 1972, rep. n. 67790, reg. soc. n. 939/72;

26) società cooperativa edilizia Nucleare, società a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 7 luglio 1972, repertorio n. 15469, reg. soc. n. 3040/72;

27) società cooperativa edilizia Santo Salvatore Bis 1973, società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 28 luglio 1972, rep. n. 56784, reg. soc. n. 2524;

28) società cooperativa edilizia Nonia, società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 24 maggio 1972, rep. n. 23204, reg. soc. n. 2153/72;

29) società cooperativa edilizia C.E.A.N.A. - Centro Edilizia Aclisti Nucleo Atac, società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 5 marzo 1964, rep. n. 114635, reg. soc. n. 1625/64;

30) società cooperativa edilizia Decimia, società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 28 febbraio 1972, rep. n. 22354, reg. soc. n. 1179/72;

31) società cooperativa edilizia Diplancia, società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Arra in data 22 ottobre 1964, rep. n. 13443, reg. soc. n. 255/65;

32) società cooperativa edilizia Palma, società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Colangelo in data 1° aprile 1964, rep. n. 189290, reg. soc. n. 2385/64;

33) società cooperativa di produzione e lavoro Grafica Editrice Universitaria - Roma G.E.U.R., a r.l., in Roma, costituita per rogito Fazio in data 11 dicembre 1972, rep. n. 1420, reg. società n. 44/73;

34) società cooperativa di consumo dipendenti ex Berardo Bar Rai - TV, società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 30 marzo 1972, rep. n. 55661, reg. società n. 1171/72;

35) società cooperativa edilizia Casetta, società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 1° giugno 1959, rep. n. 30569, reg. soc. n. 1214/59;

36) società cooperativa edilizia Nike Fausta, società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 10 gennaio 1964, rep. n. 113683, reg. soc. n. 537/64;

37) società cooperativa edilfamiglia Pomezia, società cooperativa a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito Nannarone in data 1° giugno 1966, rep n. 12699, reg. soc. n. 1250/66;

38) società cooperativa edilizia Primavera 80, società cooperativa a r.l., in Velletri (Roma), costituita per rogito Pelloni in data 27 maggio 1972, rep. n. 15263, reg. soc. n. 1573;

39) società cooperativa di consumo S. Clemente, società cooperativa a r.l., in Latera (Viterbo), costituita per rogito Polidori in data 15 gennaio 1950, rep. n. 2151, reg. soc. n. 925;

40) società cooperativa edilizia Le Mansarde, società cooperativa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Gisolfi in data 9 ottobre 1970, rep. n. 18149, reg. soc. n. 649;

41) società cooperativa di produzione e lavoro Par.Na. (Parcheggiatori Napoletani), società cooperativa a r.l., in Arzano (Napoli), costituita per rogito Monaco in data 14 gennaio 1971, rep. n. 11554, reg. soc. n. 68;

42) società cooperativa edilizia Aurora, società cooperativa a r.l., in Casalnuovo (Napoli), costituita per rogito Ciaccia in data 27 marzo 1972, rep. n. 239407, reg. soc. n. 470;

43) società cooperativa di produzione e lavoro edile stradale di Saviano, società cooperativa a r.l., in Falco di Saviano (Napoli), costituita per rogito d'Alessandro in data 7 settembre 1955, rep. n. 6837, reg. soc. n. 446/55;

44) società cooperativa edilizia Virgilio, già, impiegati Enpas, società cooperativa a r.l., in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 8 giugno 1957, rep. n. 9400, reg. soc. n. 2385;

45) società cooperativa edilizia Alba Nova, società cooperativa a r.l., in Taranto, costituita per rogito Cascio, in data 18 maggio 1957, rep. n. 12569, reg. soc. n. 2381;

46) società cooperativa edilizia Ruggero Grieco, società cooperativa a r.l., in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 9 marzo 1962, rep. n. 19151, reg. soc. n. 2619;

47) società cooperativa agricola avicunicola Nuova Calabria, società cooperativa a r.l., in Rizziconi (Reggio Calabria), costituita per rogito Santoro in data 6 agosto 1971, rep. n. 278, reg. soc. n. 259;

48) società cooperativa di produzione e lavoro Rinnovamento teatrale, società cooperativa a r.l., in Bologna, costituita per rogito Viscardo Bonoli in data 6 novembre 1973, rep. n. 31448, reg. soc. n. 20485;

49) società cooperativa di consumo Casa del popolo di Bubano, società cooperativa a r.l., in Bubano di Mordano (Bologna), costituita per rogito Alvisi Appio in data 30 novembre 1956, rep. n. 6131/1462, reg. soc. n. 12153;

50) società cooperativa edilizia Il Mare Azzurro, società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Mauro in data 2 aprile 1963, rep. n. 31371, reg. soc. n. 999/63.

(536)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con *decreto ministeriale 13 gennaio 1977, la provincia di* Rovigo viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 590.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(509/M)

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, la provincia di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 460.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(510/M)

Autorizzazione alla provincia di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, la provincia di Isernia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.664.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(511/M)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.438.700.000, per la copertura del disavanzo economico di bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(527/M)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Anagni (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 312.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(525/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Castel di Lucio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(526/M)

Autorizzazione al comune di Busseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Busseto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 102.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(463/M)

Autorizzazione al comune di Mezzani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Mezzani (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 95.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(464/M)

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Palanzano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 103.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(465/M)

Autorizzazione al comune di Sissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Sissa (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.043.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(466/M)

Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Soresina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 339.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(467/M)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 891.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(468/M)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1977, il comune di Mistretta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 257.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(469/M)

Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1977, il comune di Itala (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(470/M)

Autorizzazione al comune di Monforte San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1977, il comune di Monforte San Giorgio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(471/M)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1977, il comune di Villarosa (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.000.000, per la copertura del disavanzo econonomico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(472/M)

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1977, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.072.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(473/M)

Autorizzazione al comune di Tripi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1977, il comune di Tripi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.302.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(474/M)

Autorizzazione al comune di Seregno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Seregno (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(475/M)

Autorizzazione al comune di Conegliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Conegliano (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(476/M)

Autorizzazione al comune di Carmagnola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Carmagnola (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(477/M)

Autorizzazione al comune di Schio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Schio (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(478/M)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Monfalcone (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 384.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(479/M)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.507.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(480/M)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Velletri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.695.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(481/M)

Autorizzazione al comune di Quartu Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.426.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(482/M)

Autorizzazione al comune di Vittorio Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Vittorio Veneto (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(483/M)

Autorizzazione al comune di Crema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Crema (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 515.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(484/M)

Autorizzazione al comune di Lissone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Lissone (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(485/M)

Autorizzazione al comune di Montebelluna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Montebelluna (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(486/M)

Autorizzazione al comune di Moncalieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Moncalieri (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(487/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Castelfranco Veneto (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 186.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(488/M)

Autorizzazione al comune di Bergamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1977, il comune di Bergamo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(489/M)

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 763.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(490/M)

Autorizzazione al comune di Lecco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Lecco (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(491/M)

Autorizzazione al comune di Cantù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Cantù (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(492/M)

Autorizzazione al comune di Mogliano Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Mogliano Veneto (Treviso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(493/M)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1977, il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.301.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(494/M)

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Caulonia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 993.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(495/M)

Autorizzazione al comune di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Lendinara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 373.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(496/M)

Autorizzazione al comune di Mercato San Severino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Mercato San Severino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 556.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(497/M)

Autorizzazione al comune di Martellago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Martellago (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(498/M)

Autorizzazione al comune di Viadana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Viadana (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(499/M)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Boscoreale (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 379.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(500/M)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Quarrata (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 543.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(501/M)

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Grumo Nevano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(502/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Sant'Antonio Abate (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(503/M)

Autorizzazione al comune di Palma Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Palma Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(504/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce sull'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Santa Croce sull'Arno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(505/M)

Autorizzazione al comune di Mugnano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Mugnano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(506/M)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Pescia (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 906.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(507/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Sant'Anastasia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 428.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(508/M)

Autorizzazione al comune di Fiorenzuola d'Arda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1977, il comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(512/M)

Autorizzazione al comune di Cernusco sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Cernusco sul Naviglio (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 198.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(513/M)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Leverano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 274.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(514/M)

Autorizzazione al comune di Follonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Follonica (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 692.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(515/M)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Ceccano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(516/M)

Autorizzazione al comune di Ovada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Ovada (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(517/M)

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Casamassima (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 498.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(518/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 782.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(519/M)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Noicattaro (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 314.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(520/M)

Autorizzazione al comune di Castelmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Castelmaggiore (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(521/M)

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Termoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 585.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(522/M)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1978

Si rende noto che il giorno 3 marzo 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quarantanove serie (dalla 1ª/1978 alla 49ª/1978) dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1978, emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 10 marzo 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 2 dello stesso mese, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(829)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 25 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,80	881,80	881,75	881,80	881,85	881,75	881,70	881,80	881,80	881,80
Dollaro canadese	871 —	871 —	871 —	871 —	871,28	870,98	870,75	871 —	871 —	871 —
Franco svizzero	347,75	347,75	348,50	347,75	347,87	347,70	347,77	347,75	347,75	347,75
Corona danese	147,62	147,62	147,80	147,62	147,67	147,60	147,74	147,62	147,62	147,60
Corona norvegese	164,60	164,60	164,80	164,60	164,57	164,55	164,55	164,60	164,60	164,60
Corona svedese	205,70	205,70	206 —	205,70	205,67	205,65	205,63	205,65	205,65	205,70
Fiorino olandese	345,93	345,93	346,70	345,93	346,70	345,90	346,06	345,90	345,90	345,95
Franco belga	23,626	23,626	23,67	23,626	23,63	23,60	23,57	23,60	23,60	23,60
Franco francese	176,58	176,58	176,90	176,58	176,77	176,55	176,66	176,55	176,55	176,60
Lira sterlina	1516,50	1516,50	1516,50	1516,50	1516,15	1516,45	1516,25	1516,45	1516,45	1516,50
Marco germanico	362,28	362,28	362,80	362,28	362,30	362,25	362,18	362,25	362,25	362,30
Scellino austriaco	50,985	50,985	51,10	50,985	50,95	50,95	12,7850	50,95	50,95	50,98
Escudo portoghese	27,19	27,19	27,20	27,19	12,80	27,15	51 —	27,15	27,15	27,20
Peseta spagnola	12,799	12,799	12,80	12,799	27,30	12,75	27,10	12,75	12,75	12,80
Yen giapponese	3,051	3,051	3,05	3,051	3,05	3,04	3,0520	3,04	3,04	3,05

Media dei titoli del 25 gennaio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	85,800
Redimibile 3,50 % 1934	98,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,250
» 5 % (Ricostruzione)	95,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
» 5 % (Città di Trieste)	89,950
» 5 % (Beni esteri)	89,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,150
» 5,50 % » » 1968-83	75,400
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	74,925
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	90,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,250
» poliennali 7 % 1978	92,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,750
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,275
» » 9 % 1980	87,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,75
Dollaro canadese	870,875
Franco svizzero	347,76
Corona danese	147,68
Corona norvegese	164,575
Corona svedese	205,665
Fiorino olandese	345,995
Franco belga	23,598
Franco francese	176,62
Lira sterlina	1516,375
Marco germanico	362,23
Scellino austriaco	50,992
Escudo portoghese	27,145
Peseta spagnola	12,792
Yen giapponese	3,051

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che nella qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno sono immediatamente disponibili duecentosettantacinque posti;

Ritenuto di far luogo alla immediata copertura di cinquanta posti dei sopraindicati duecentosettantacinque;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996 e 12 gennaio 1968, n. 166, recanti norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi d'ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Un sesto dei suddetti cinquanta posti è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del diploma di laurea prescritto alla lettera *A*) del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori verranno assegnati nelle prefetture aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, fatte salve le esigenze di servizio da valutare all'atto dell'assegnazione dei candidati.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o scienze politiche o in economia e commercio, conseguita in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7), lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, alla lettera *f*) del n. 7) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata

al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamato dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà trasmettere alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, da coniugata ed il nome);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere il colloquio, di cui al n. 10) dell'art. 6 del presente bando;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi indicate all'art. 1.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate anche — nell'ordine — nello schema allegato al presente bando.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) *diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;*

2) *diritto privato.*

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;

2) legislazione speciale amministrativa;

3) elementi di contabilità di Stato;

4) diritto del lavoro;

5) diritto ecclesiastico;

6) diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);

7) diritto internazionale pubblico, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio di Europa, CECA, EURATOM, C.E.E.);

8) storia della civiltà greco-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte ad esse collegate;

9) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

10) lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 2), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre am-

ministrazioni articoli 1, 2 e 3 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, sulle attribuzioni in materia di documenti archivistici; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai titoli dal 1° al 4°, e relative norme del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, titolo III - capo IV, da art. 142 ad art. 160 (limitatamente per quanto concerne i poteri del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo ed i casi di revoca, sospensione e rimozione); titolo V, da art. 281 ad art. 326 (con particolare riguardo ai casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali); testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 - titolo I, da art. 17 ad art. 28; testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

d) cittadinanza e anagrafe: legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

e) espropriazioni per pubblica utilità: legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità; legge 22 ottobre 1971, n. 865 (legge sulla casa), limitatamente al titolo II contenente norme sull'espropriazione per pubblica utilità;

f) protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile;

g) circolazione e traffico - depenalizzazione: testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (limitatamente alle norme concernenti le attribuzioni del prefetto); legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali; legge 24 dicembre 1975, n. 106, concernente il sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda.

Nel colloquio sulla lingua straniera, di cui al n. 10), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva, di cui all'art. 12 del presente decreto.

Art. 7.

Le prove scritte, previste dall'art. 6 del bando, avranno luogo nei giorni 21 e 22 aprile 1977, con inizio alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

Qualora il numero delle domande presentate superi il numero dei posti disponibili presso il predetto palazzo degli esami, nella Gazzetta Ufficiale *del 31 marzo 1977 sarà data comunicazione dei giorni e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte, fermo restando quanto disposto nel secondo comma del presente articolo.*

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, verrà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-DM-1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai realtivi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.e., ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente decreto. Il certificato deve altresì dichiarare espressamente che sono stati eseguiti i prelievi sierologici del sangue previsti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che

l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati — quale prima destinazione — ad uno degli uffici periferici di cui all'art. 1 del presente decreto.

Per le successive destinazioni, l'amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire, per esigenze di servizio, i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 1.396.500 (parametro 190), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1977
Registro n. 2 *Interno, foglio* 258

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - ROMA

Il sottoscritto dott. . . . .
nato a . . . . il . . . .
residente a . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1977.

A tal fine dichiara sotto propria responsabilità:

a) eventuali titoli che danno diritto all'elevazione di limite di età;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (o motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (vedi nota);

e) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . . presso l'Università di . . . .;

f) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

g) di scegliere, per il colloquio di cui al n. 10) dell'art. 6 del bando di concorso, la lingua . . . . . (o le lingue) . . . .;

h) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso è il seguente . . . . e si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni;

i) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti);

l) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi indicate all'art. 1 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . .

(Da autenticare da una delle autorità indicate nell'art. 4, penultimo comma, del bando di concorso)

Nota: In caso contrario, i concorrenti dovranno indicare i carichi pendenti, i procedimenti penali conclusisi con decisione diversa dal proscioglimento o dalle assoluzioni con formula piena (perchè il fatto non sussiste o perchè non commesso dall'imputato), le eventuali condanne riportate, anche nei casi in cui sia stato concesso il beneficio della non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale, condono o riabilitazione. Dovranno, altresì, essere dichiarate le eventuali misure di prevenzione subite, specificandone la natura.

(876)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233 e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri; diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea, diploma di maestro di arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

I limiti di età per la partecipazione al concorso sono stabiliti in anni 27 per gli ufficiali ed anni 36 per i sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età.

I candidati in congedo prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

I candidati in servizio dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta legale, rilasciata dal dirigente sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato).

Il requisito dell'età e gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmettere direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia di detta domanda, in carta semplice, all'autorità dalla quale dipendono che, a sua volta, dovrà inviare al Ministero un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

il grado, cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione, nonché la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi di lingue estere (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 5).

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, precisando eventualmente il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prova orale di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano già maturato le condizioni per la promozione al grado di capitano dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, di rinunciare a tale promozione nel caso di nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che partecipano al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale: prova scritta obbligatoria;
2) matematica: prova scritta obbligatoria;
3) cultura generale: prova orale obbligatoria;
4) matematica e fisica: prova orale obbligatoria;
5) storia, geografia e topografia: prova orale obbligatoria;
6) cultura militare aeronautica: prova orale obbligatoria;
7) lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo: prove orali facoltative.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, alle ore 8 secondo il seguente orario:

25 maggio 1977: cultura generale;
26 maggio 1977: matematica.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami.

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione nel tempo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

Saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi, a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti od i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonché alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in 20 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in 15 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 7.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 7, conseguiti entro la data suddetta.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 7.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

prova scritta di cultura generale, coefficiente 5;
prova scritta di matematica, coefficiente 5;
prova orale di cultura generale, coefficiente 5;
prova orale di matematica e fisica, coefficiente 5;
prova orale di storia, geografia e topografia, coefficiente 3;
prova orale di cultura militare aeronautica, coefficiente 5;

b) 4 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 8 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) 5 punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;

d) 1 punto per ogni anno di servizio militare prestato fino ad un massimo di 10 punti, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali.

Tali documenti saranno richiesti d'ufficio agli enti competenti, dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione;

e) da 1 a 10 punti per ogni specializzazione conseguita dai candidati mediante il superamento di corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, sotto l'egida del Ministero della difesa, relativi a campi di attività aeronautica attinenti ai compiti logistico-operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero della difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati nei documenti matricolari, essi dovranno essere comprovati mediante attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati;

f) da 1 a 15 punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

b) se trattasi di candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 7 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1976
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 155

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE
(durata delle prove: 6 ore)

a) Cultura generale: consisterà nello svolgimento di un tema di carattere storico, sociale o politico, ovvero attinente ad argomenti di natura ordinativa o logistica dell'Aeronautica militare o alle funzioni di ufficiale.

b) Matematica: verterà su argomenti del programma di matematica previsto per la prova orale.

PROVE ORALI OBBLIGATORIE
(durata di massima per ciascuna prova: 20 minuti)

a) Cultura generale: consisterà in una dissertazione sulla prova scritta ed in una discussione sugli argomenti trattati nella stessa o su altri ad essa attinenti.
b) Matematica e fisica.
c) Storia, geografia e topografia.
d) Cultura militare aeronautica.

PROVE ORALI FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE
(durata massima per ciascuna lingua: 15 minuti)

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo.

PROGRAMMA DELLE PROVE ORALI

1) MATEMATICA E FISICA

Matematica

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzioni di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti.

Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazione riducibile al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazione. Esempi semplici di sistemi di equazione di grado superiore al primo.

Cenni sui problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà.

Cenni sulle progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.

Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni di uno stesso arco.

Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, duplicazione, bisezione, di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni ed il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Grandezze geometriche. Grandezze continue.

Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

Il numero « p greco ».

Teorie della misura e applicazione dell'algebra alla geometria

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere.

Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Fisica

Proprietà generali e particolari dei corpi.

Sistemi di misure.

Cinematica:

Leggi del moto uniforme, vario, naturalmente accelerato, circolare uniforme.

Statica:

Concetto di forza e sua misura. Equilibrio delle forze, coppia, forze parallele e centro di gravità. Macchine semplici: gruppo della leva, carrucola, asse della ruota, gruppo del piano inclinato, cuneo e vite.

Dinamica:

Primo e secondo principio. Peso, massa e misura dinamica delle forze. Terzo principio, impulso e quantità di moto. Caduta dei gravi: libera e lungo un piano inclinato.

Forza centrifuga e centripeta: leggi relative. Pendolo semplice: leggi, applicazioni.

Lavoro meccanico: definizione e unità.

Lavoro delle macchine, attrito e resistenza del mezzo. Forza viva ed energia. Potenza e sue unità.

Idrostatica:

Principi di Pascal, dei vasi comunicanti, di Archimede e loro applicazioni.

Densità, peso specifico e loro determinazione.

Aerostatica:

Proprietà generali degli aeriformi. Esperienza di Torricelli, pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica, conseguenti applicazioni. Barometri. Compressione negli aeriformi: leggi di Boyle e di Dalton, manometri. Moto di un corpo nell'aria e cenno sulla gravitazione aerea: propulsione, sostentazione e governo.

Termologia:

Temperatura e sua misura nelle varie scale. Calore e sue unità. Capacità termica e calore specifico. Propagazione del calore e applicazioni. Dilatazione dei gas: leggi di Gay-Lussac e Charles. Gas ideali ed equazione caratteristica. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato e leggi inerenti. Temperatura critica, liquefazione dell'aria. Metodi per la produzione del freddo.

Termodinamica:

Primo principio. Equivalente meccanico del calore. Secondo principio e rendimento delle macchine termiche. Cenni sui motori a scoppio, a iniezione e a reazione.

Acustica:

Produzione, propagazione, riflessione del suono. Caratteri distintivi.

Ottica:

Riflessione della luce: leggi generali, specchi piani e sferici. Rifrazione della luce: leggi di Cartesio. Angolo limite e riflessione totale. Lenti semplici: concetti generali, formazione delle immagini, ingrandimento. Generalità sugli strumenti ottici: proiettore, macchina fotografica, microscopio, cannocchiale, binocolo. Velocità della luce e sua determinazione secondo Foucault. Fenomeni ottici dell'atmosfera: rifrazione, miraggio, arcobaleno.

Elettrologia:

Stati elettrici. Leggi delle cariche. Conduttori e isolanti. Elettroscopio. Elettrizzazione per azione meccanica, chimica, termica, luminosa.

Induzione elettrostatica: elettrizzazione delle nubi, massa a terra.

Quantità di elettricità: legge di Coulomb, costante dielettrica, densità elettrica.

Potenziale dei conduttori. Lavoro elettrico. Superficie equipotenziale. Generalità sul campo elettrico. Capacità dei conduttori. Condensatori. Effetto Volta e pila elettrica. Corrente elettrica: misura e unità pratica. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e sue applicazioni. Cenno sugli accumulatori. Magnetismo: fenomeni generali, campo magnetico. Campo magnetico terrestre: declinazione, inclinazione, bussole.

Elettromagnetismo: campo magnetico della corrente elettrica, galvanometri, elettrocalamita e sue applicazioni.

Resistenza elettrica: leggi di Ohm, conduttori in serie e in parallelo. Circuito delle pile: batterie in serie e in parallelo con leggi relative. Reostati, amperometri, voltometri. Misura della resistenza con il ponte di Weatstone, effetto Joule: legge e applicazioni. Induzione elettro-magnetica: fenomeni generali e leggi di Neumann e Lenz. Trasformatori, rocchetto di Ruhmkorff.

Autoinduzione e correnti di Foucault.

2) Storia, geografia e topografia

Storia

La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le Società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia. Rivolgimenti europei del 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme e statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.

L'Italia nel biennio 1848-49 e la prima guerra dell'indipendenza. Il decennio di raccoglimento: 1848-59. L'opera di Cavour.

La seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei mille.

L'Italia dalla proclamazione del nuovo regno al 1866. La terza guerra di indipendenza. La questione romana.

La Francia sotto Napoleone III. Formazione dell'unità germanica.

La politica delle grandi potenze mondiali dopo il congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'estremo Oriente: Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti. Prime colonie. La conquista della Libia.

La prima guerra mondiale: cause, neutralità ed intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra: le grandi offensive austro-tedesche del 1916-17.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace. Il nuovo aspetto politico dell'Europa.

Geografia e topografia

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi di geografia. Grandi divisioni della terra. Nozioni sommarie fisiche e politiche sui vari stati d'Europa. Geografia fisica e politica dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e topografiche. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte. Uso pratico della carta.

3) CULTURA MILITARE AERONAUTICA

a) Elementi di storia militare aeronautica

Storia dell'Aeronautica dalle origini ai giorni nostri.

b) Elementi di esercizio del comando

L'azione di comando: responsabilità e capacità.
Poteri e responsabilità del comandante di corpo.
Responsabilità del comandante di presidio e del comandante di aeroporto.
L'azione di comando nei vari campi di attività (addestramento, impiego, manutenzione, rifornimenti, governo del personale, sicurezza e protezione locale).

c) Elementi di arte militare aerea

1) *Arte militare*:

Generalità sull'arte militare e sua ripartizione - Considerazioni sulle quattro branche dell'arte militare.

2) *Organica militare*:

L'organica militare e l'arte militare - Compiti e mezzi della organica militare - Principi fondamentali - Partizione della organica militare: l'organica del personale; l'organica del materiale; l'organica dell'ambiente naturale; l'organica dell'ambiente istituzionale (problemi relativi a ciascuna branca dell'organica militare).
L'organizzazione centrale militare, il Capo dello Stato e le sue attribuzioni costituzionali per quanto concerne il comando delle Forze armate e la difesa del Paese - Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica - Affari militari - Il consigliere militare e i consiglieri militari aggiunti - Il problema dell'Alto comando delle Forze armate in guerra.
Il Consiglio supremo di difesa: compiti e attribuzioni.
Il Ministro per la difesa e le sue attribuzioni; il Gabinetto difesa - Gli organi consultivi, tecnico-militare e amministrativi del Ministero della difesa.
I Sottosegretari di Stato alla difesa.
Il Consiglio di Stato - Il Consiglio superiore delle Forze armate.
Il consiglio tecnico scientifico della Difesa. Il capo di stato maggiore della Difesa: attribuzioni - Organizzazione dello stato maggiore della Difesa - I comitati dipendenti dal capo di stato maggiore della Difesa.
I capi di stato maggiore delle tre Forze armate.
Il segretario generale della difesa.

3) *Ordinamento ed organizzazione dell'Aeronautica militare*:

Cenni storici - L'organizzazione centrale (stato maggiore, ispettorati) - Gli enti sperimentali.
L'organizzazione dei reparti di linea - L'organizzazione della difesa aerea del territorio - L'organizzazione dell'addestramento - L'organizzazione della manutenzione - L'organizzazione del rifornimento - L'organizzazione delle telecomunicazioni - L'organizzazione territoriale e periferica - Ordinamento e ripartizione del personale militare dell'Aeronautica militare e problemi relativi (reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico).

4) *Cenni sull'organizzazione della NATO*:

Comunità atlantica - Il Trattato nord-atlantico - Organizzazione del Trattato nord-atlantico - Il consiglio - Organi civili - Organi militari - I comandi - Organizzazione del comando in capo delle forze alleate sud-Europa - La 5ª A.T.A.F.

d) Logistica

La dottrina.

1) Generalità: definizioni e sviluppo storico; il problema generale della logistica; logistica del materiale e logistica del personale; logistica economica e logistica militare; logistica operativa.

2) La logistica nel contesto della realtà nazionale; rapporti fra potenziale bellico e potenziale logistico della nazione; predisposizione del territorio nazionale in funzione delle esigenze logistiche; predisposizioni ed indirizzi dell'economia nazionale in funzione delle esigenze logistiche.

3) La logistica nel sistema di alleanza; integrabilità ed integrazione delle predisposizioni logistiche; logistica globale; i sistemi di alleanze.

4) Logistica economica e logistica operativa; la logistica economica come logistica della produzione; la logistica militare come logistica del consumo; la logistica operativa come aspetto della logistica del consumo e suo inserimento nella sfera delle operazioni di guerra.

5) Le funzioni della logistica; le funzioni fondamentali; le funzioni non fondamentali; i principi fondamentali della logistica come aspetto parziale dell'arte militare; approvvigionamento; rifornimento; manutenzione; trasporto, infrastrutture; evacuazione ed ospedalizzazione.

6) La dottrina logistica di guerra; interdipendenza fra operazioni e logistica; la catena logistica di guerra; i compiti logistici di un testo operativo; gli orientamenti aeronautici.

7) La pianificazione logistica; livelli di pianificazione; fasi della pianificazione.

8) La programmazione tecnico-finanziaria dell'Aeronautica militare nel quadro delle esigenze della difesa; il bilancio dello Stato e il bilancio del Ministero della difesa.

I servizi.

9) Concetti di base dell'organizzazione; generalità; organizzazione di tipo verticale; organizzazione di tipo orizzontale; organizzazione di tipo misto; funzioni e livelli organizzativi.

10) L'organizzazione logistica della difesa.

11) Organizzazione logistica dell'Aeronautica militare; il sistema logistico; i servizi logistici; l'apparato logistico.

12) Il servizio del materiale; le funzioni del servizio del materiale; il patrimonio dello Stato; il materiale speciale della Aeronautica: l'identificazione, classificazione, codificazione e catalogazione; responsabilità del personale.

13) L'approvvigionamento; generalità; formazione e attuazione del bilancio; fasi dell'approvvigionamento; contratti; organi esecutivi e di controllo; approvvigionamento in campo NATO.

14) Il rifornimento; organizzazione del rifornimento; canali e linee di rifornimento; classificazione logistica del materiale; la gestione logistica delle scorte; la gestione amministrativo-contabile; gli utilizzatori del materiale; servizio ispezioni; evoluzione ed orientamento del servizio rifornimenti.

15) La manutenzione; organizzazione della manutenzione; mano d'opera e attrezzature; livello tecnico di manutenzione; manutenzione presso ditte, gli U.S.T.; controllo dei materiali inefficienti; incidenti e relative procedure.

16) Il servizio armamento e munizionamento; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; le armi speciali ed i problemi relativi alla difesa; l'armamento aeronautico; la manutenzione del materiale d'armamento; gli enti sperimentali; il personale del servizio armamento.

17) Il servizio cine-fotografico; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il materiale cinefotografico; la manutenzione del materiale fotografico; i laboratori fotografici e le fototeche; il personale del servizio fotografico; il servizio fotografico operativo.

18) Il servizio antincendi; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il materiale del servizio antincendi; il personale del servizio antincendi; aspetti operativi del servizio antincendi.

19) Il servizio trasporti; generalità; principi fondamentali dei trasporti militari; requisiti dei trasporti militari.

20) Il trasporto ferroviario; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto ferroviario; la rete ferroviaria italiana; impianti e materiale rotabile delle Forze armate e, in particolare, dell'Aeronautica militare.

21) Il trasporto marittimo; generalità, principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto marittimo; il materiale naturale della Aeronautica militare; il trasporto marittimo operativo.

22) Il trasporto aereo; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto aereo; impianto ed esercizio di linee aeree nazionali ed internazionali; le società aeree; registro aeronautico nazionale; classificazione degli aeromobili e documenti di bordo; regime giuridico dei trasporti aerei e relative norme esecutive; il trasporto aereo operativo.

23) Il trasporto per via ordinaria; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto per via ordinaria; la rete stradale italiana; il trasporto operativo per via ordinaria.

24) Il servizio autoveicoli e imbarcazioni; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il materiale del servizio autoveicoli ed imbarcazioni; la manutenzione del materiale del servizio autoveicoli; il personale del servizio autoveicoli.

25) Il servizio carburanti e lubrificanti; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; i depositi carburanti; il personale del servizio carburanti.

26) Il servizio del demanio; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; l'infrastruttura; impianti e manutenzione; il personale del servizio del demanio.

27) Il servizio sanitario; compiti e attribuzioni organizzazione e funzionamento; gli istituti medico-legali; la commissione sanitaria d'appello; il centro studi e ricerche e medicina aeronautica; assistenza sanitaria e vigilanza igienica del personale; il medico di stormo; il materiale sanitario; il personale del servizio sanitario.

28) Il servizio telecomunicazioni e assistenza al volo e il servizio meteo; compiti e attribuzioni; organizzazione nazionale, internazionale e funzionamento; la ripartizione del territorio nazionale ai fini dell'assistenza, il materiale del servizio telecomunicazioni e meteo; la manutenzione del materiale del servizio telecomunicazioni e meteo; il personale del servizio telecomunicazioni e meteo; competenze del servizio telecomunicazioni nel campo della difesa aerea.

29) I servizi di commissariato; compiti e attribuzioni organizzazione e funzionamento; servizio viveri; il materiale ordinario; il servizio dei materiali; servizio vestiario; servizio casermaggio; servizio del contante; il personale del servizio di commissariato.

Cenni di logistica NATO

30) La cooperazione logistica; generalità e definizioni; responsabilità.

31) Le agenzie di produzione e supporto logistico, il sistema di agenzie; definizione e struttura delle A.P.L.O.; agenzie di produzione; agenzie logistiche.

32) La pianificazione logistica in sede NATO.

Modello di domanda (in carta da bollo) — ALLEGATO 2

Al Ministero della Difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) . . nato a . (prov. di . .) il . . appartenente al distretto militare di . . in servizio o in congedo presso . . residente a . . numero di codice postale . . (2) (provincia di . . .) via . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1977.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (3);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (4);

di non aver riportato condanne penali (5) . . .,

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . . . . nell'anno . . . (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . .;

di rinunciare al grado di . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (8);

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .,

dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9) . . . .

---

(1) Indicare grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dello atto di nascita.

(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole, occorre precisare il numero dei figli viventi. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(4) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(7) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

(8) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.

(9) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

ALLEGATO 3

(su carta da bollo).

. . . .
(timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .), il . . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Data, ...

Il dirigente il servizio sanitario
. . . .

---

(1) Indicare il grado, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(803)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a settantadue posti di segretario in prova della carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 1 del 15 gennaio 1977, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a settantadue posti di segretario in prova della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di Bari, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(877)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esame dei progetti per la sistemazione del rione Terra di Pozzuoli

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, n. 11228, viene prorogato di novanta giorni il termine fissato al 3 gennaio 1977 dal decreto ministeriale 29 ottobre 1976, n. 7952, entro il quale si doveva procedere all'esame dei progetti da parte della commissione giudicatrice del concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la redazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli (Napoli).

(834)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 205 del 14 gennaio 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella pianta organica dei comuni di Fondi, Minturno e Terracina;

Esaminati i verbali delle operazioni concorsuali della commissione giudicatrice, costituita con decreto dello scrivente n. 3684 del 7 giugno 1976, modificato con decreti numeri 3781 e 4415 rispettivamente in data 10 settembre 1976, 27 ottobre 1976;

Riconosciuta la regolarità degli atti della predetta commissione giudicatrice;

Visto l'art. 36 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con regio decreto 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Subiaco Michele	punti	156,385	su 240
2. Billi Di Sandorno Rizzardo	»	146,992	»
3. Artone Bernardino	»	137,900	»
4. Perretta Francesco	»	126,120	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 5 gennaio 1977

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 48 in data 5 gennaio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti di ufficiale sanitario vacanti nella pianta organica dei comuni di Fondi, Minturno e Terracina;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori delle sedi messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse da ciascuno nella domanda di partecipazione al concorso medesimo;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati medici chirurgi sono nominati ufficiali sanitari in prova per un biennio dei comuni a fianco di ciascuno indicati:

1) Subiaco Michele: Terracina;
2) Billi Di Sandorno Rizzardo: Minturno;
3) Artone Bernardino: Fondi.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio presso le rispettive sedi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 5 gennaio 1977

Il medico provinciale: REALMUTO

(514)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di veterinario comunale vacante nella provincia di Ascoli Piceno

Il veterinario provinciale avverte che con proprio decreto 14 dicembre 1976, n. 546, è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il posto di veterinario comunale dei comuni di *Fermo e di Castignano.*

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(740)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(842)

SPEDALI RIUNITI «S. MARIA SOPRA I PONTI» DI AREZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;
due posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(783)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(784)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1976, n. 40.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 1975, n. 84.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 6 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi di cui al secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, in corrispondenza alle lettere *a*), *b*), *c*), possono essere determinati rispettivamente fino al limite massimo di L. 160, di L. 120, di L. 145 per veicolo-chilometro.

Art. 2.

Il termine per l'approvazione del programma di pubblicizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, e successive modifiche è stabilito per l'esercizio 1976, al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per consentire alle aziende concessionarie di indennizzare forfettariamente a titolo di sanatoria il personale dipendente degli oneri derivanti dalle carenze di servizi sociali, la giunta regionale è autorizzata ad erogare *una tantum* contributi straordinari alle aziende medesime fino al limite massimo di lire 500 milioni.

Art. 4.

Lo stanziamento previsto dall'art. 31 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, è elevato per l'anno 1976 a lire 6.500 milioni.

Lo stanziamento previsto dall'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1976, n. 13, è elevato per l'anno 1976 a lire 6.500 milioni.

Il limite di impegno di cui all'art. 26 della legge regionale n. 84 del 13 giugno 1975 è elevato a decorrere dall'anno 1976 a lire 2.500 milioni.

Art. 5.

Alla spesa prevista dalla presente legge, per gli interventi di cui al primo e secondo comma del precedente articolo, nonché per quelli previsti all'art. 3, ammontanti a complessive lire 6.477 milioni, si fa fronte utilizzando per lo stesso importo le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 3 e art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Alla spesa derivante dal terzo comma del precedente articolo si fa fonte mediante prelievo del corrispondente importo del fondo all'uopo accantonato al cap. 7250 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976: « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivante da provvedimenti legislativi in corso di formazione » (partita: interventi per la pubblicizzazione dei trasporti).

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con propiro decreto le conseguenti variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio 1976.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 dicembre 1976

TOMELLERI

(703)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1976, n. 42.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del 29 dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1977 e sino all'approvazione del bilancio della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1977, la giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 5 giugno 1976, n. 16, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1977.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 dicembre 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(381)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770260)